

## REGOLAMENTO (CE) N. 1854/94 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1994

che stabilisce le disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio riguardo ai titoli d'importazione del frumento di qualità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, staccature e altri residui<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 7, lettera c),

considerando che l'articolo 5 del regolamento (CE) n. 774/94 ha aperto un contingente tariffario comunitario annuo di frumento di qualità dei codici NC 1001 10 00 e 1001 90 99, per un volume totale di 300 000 t, con un prelievo variabile dello 0 %;

considerando che è opportuno subordinare l'importazione di tale frumento alla presentazione di titoli d'importazione; che è necessario precisare le condizioni per il rilascio di tali titoli;

considerando che, ai fini di una corretta gestione delle importazioni, è necessario istituire un sistema di cauzioni; che, dati i rischi di speculazione inerenti alla disciplina di cui trattasi da quale il pagamento di prelievo, la possibilità di effettuare importazioni va limitata ad operatori che abbiano costituito una cauzione in vista dell'importazione del frumento entro cinque giorni dal rilascio del pertinente titolo, provino di aver esercitato un'attività commerciale nel settore cerealicolo da almeno dodici mesi e siano registrati nello Stato membro in cui viene presentata la domanda;

considerando che le norme dettagliate sull'organizzazione delle importazioni in oggetto, con particolare riguardo agli inviti a presentare domande i titoli d'importazione e alla definizione dei livelli uniformi di penalità da rispettare, saranno adottate secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio<sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 2193/93 della Commissione<sup>(3)</sup>;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non sia pronunciato entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Ai fini dell'importazione delle 300 000 t di frumento di qualità del codice NC 1001 90 99, avente un contenuto

proteico minimo del 14,6 % con umidità del 13,5 %, e del codice NC 1001 10 00, con prelievo variabile fissato allo 0 %, di cui all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 774/94, è richiesto un titolo d'importazione, il cui rilascio è disciplinato dal presente regolamento.

2. Si applicano le norme del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione<sup>(4)</sup>, salvo diversamente disposto dal presente regolamento.

*Articolo 2*

1. Una domanda di titolo d'importazione inerente al quantitativo di cui all'articolo 1, paragrafo 1 è ammessa se soddisfa le condizioni seguenti:

a) riguarda un quantitativo compreso tra 1 000 t e 10 000 t del frumento da importare;

b) reca, ove si presentata da un mandatario, il nome e l'indirizzo del mandante; ed

c) è corredata:

— della prova che il richiedente è una persona fisica o giuridica che da almeno dodici mesi esercita un'attività commerciale nel settore cerealicolo ed è registrato nello Stato membro in cui viene presentata la domanda;

— della prova che una cauzione di 5 ECU/t è stata depositata presso l'autorità competente dello Stato membro interessato a garanzia della buona fede del richiedente;

— di un impegno scritto del richiedente a depositare, non oltre il momento del rilascio del titolo d'importazione, una cauzione di importo pari al prelievo di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1766/92, applicabile il giorno della presentazione della domanda, a garanzia del buon fine dell'esecuzione dell'importazione entro cinque giorni dalla data di rilascio del titolo in parola; e

— di una dichiarazione scritta del richiedente, attestante che ha presentato una sola domanda; qualora un richiedente presenti più di una domanda di titolo d'importazione per la medesima partita di frumento, tutte le sue domande non sono ammesse.

<sup>(1)</sup> GU n. L 91 dell'8. 4. 1994, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU n. L 196 del 5. 8. 1993, pag. 22.

<sup>(4)</sup> GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.